



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ORDINANZA SINDACALE N. 46 / 2019

OGGETTO: QUALITÀ URBANA: CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO.

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- periodicamente ed in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno dei centri abitati;
- nel territorio comunale esistono terreni, aree e spazi di proprietà privata verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con le conseguenti crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, restringendo la carreggiata e la fruibilità dei marciapiedi con potenziale interessamento delle reti distributive e di energia elettrica e telefonica fissa;
- nel territorio comunale esistono altresì terreni, aree verdi, lotti ineditati, giardini privati lasciati in stato di abbandono o di incuria, alcuni dei quali privi di recinzione, che evidenziano effettivo degrado urbano e divenuti nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e insetti e costituiscono pericolo di innesco di incendi;
- gravi pericoli alla circolazione possono derivare anche dall'allegamento della sede stradale dovuta all'ostruzione dei tombini causa fogliame e rami di alberi;
- in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di tronchi, rami e alberature può provocare danni a cose e persone;

VALUTATO:

- il valore del "verde urbano" in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della "qualità urbana";
- che l'Amministrazione Comunale riconosce nel verde urbano la valenza nella sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi e con il presente atto intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità nell'ambito del territorio urbanizzato. In quest'ottica, infatti, anche il "verde di proprietà privata" rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela;
- che le situazioni di incuria e di degrado descritte soprattutto nell'area urbana, concorrono a ledere o sminuire l'immagine del comune, a rendere precarie le condizioni igienico



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

sanitarie e di salubrità, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica ed alla sicurezza in generale (anche stradale);

- che risulta necessario intervenire al fine di prevenire, contrastare comportamento, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni generali di incuria, comportando lo scadimento della vivibilità nel territorio urbanizzato e, sostanzialmente, della qualità della vita;

- di sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà private, che si trovano nelle condizioni indicate di abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di aree residenziali (e di civili abitazioni) e zone produttive, all'interno del perimetro di territorio urbanizzato (art.1.6 delle nta di PSC vigente e cartografia Tav.1 "Assetto strutturale di progetto");

PRESO ATTO dell'evoluzione del territorio urbanizzato e delle previsioni pianificatorie contenute nel vigente Piano Strutturale Comunale PSC e Regolamento Urbanistico Edilizio RUE del Comune di Casalgrande. In riferimento a ciò si è ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento dell'Ordinanza n.17/2018;

PRESO ATTO che:

- fuori dai centri abitati per impiantare siepi ed essenze arboree occorre rispettare le seguenti distanze dal fronte strada:

■ alberi: la distanza non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a m.6,00;

■ siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a m.1,00 dal terreno: la distanza non può essere inferiore a m.1,00;

■ siepi vive o piantagioni di altezza superiore a m.1,00 dal terreno: la distanza non può essere inferiore a m.3,00;

- in mancanza di regolamenti e fatte salve le disposizioni sopra citate, rispetto ai confini di proprietà devono osservarsi le seguenti distanze:

■ m.3,00 per gli alberi ad alto fusto;

■ di m.1,50 per gli alberi di non alto fusto (tali sono gli alberi che cominciano a ramificare ad un'altezza non superiore a m.3,00);

■ di m. 0,50 per le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto che non abbiano un'altezza superiore a m.2,50. E' però prescritta la distanza di metri 2 per le siepi di robinia e di metri 1,00 per le siepi di ontano, castagno e simili che si recidono periodicamente al ceppo.

- l'abbattimento di alberi in parchi e giardini e qualsiasi sostituzione delle piante ad alto fusto deve essere autorizzata dal Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*";

- le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura, sostituzione delle piante in caso di deperimento; le aree con alberi di alto fusto, anche in assenza di vincoli specifici, possono essere utilizzate solo nei modi che consentono di salvaguardare il verde e gli alberi esistenti;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- per gli aspetti citati in precedenza, sono vietati i depositi di materiali alla rinfusa o accatastati in disordine, visibili dalle strade o spazi pubblici;

RICHIAMATA la vigente convenzione tra Comune di Casalgrande e il raggruppamento delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie G.G.E.V. della Provincia di Reggio Emilia per il triennio 2018-2020 per le attività di sorveglianza ambientale nel territorio comunale;

RICHIAMATO:

- l'art.449-650-892 e seguenti del Codice Civile;
- la Legge n.689 del 24/11/1981 smi;
- gli artt.16-17-18-22-29-30-31-32 del D.Lgs n.285 del 30/04/1992 "Codice della Strada" nel suo testo vigente;
- gli art.26-27-28 del D.P.R n.495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" nel suo testo vigente;
- l'art.28 del vigente Statuto Comunale nel suo testo vigente;
- l'art.1 Titolo I "Igiene del Suolo e dell'abitato", Capo I del vigente Regolamento Comunale d'Igiene nonché l'art.249 bis dello stesso *"...I cortili, i terreni scoperti e le aree fabbricabili nei centri abitati devono essere tenuti sgombri a cura dei proprietari o conduttori, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere; devono inoltre essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza.."*;

VISTO:

- il T.U. LL.SS. del 27/07/1934 n.1265 smi;
- la Legge n.241/90 smi;
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il D.Lgs n.285/1992 smi;
- il D.P.R n.495/1992 smi;
- il D.P.R n.380/2001 smi;
- il D.Lgs n.152/2006 smi;
- la L.R. n.20/2000 smi;
- la L.R. n.15/2013 smi;
- la L.R. n.24/2017 smi;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP della Provincia di Reggio Emilia (approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.124/2010);
- il vigente Piano Strutturale Comunale PSC (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.58/2016);
- il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio RUE (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.59/2016).

RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge n.241/1990 smi data la generalità del destinatario cui è diretto il presente provvedimento;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

In considerazione di ciò,

ORDINA

ai Proprietari e/o detentori, a qualsiasi titolo di:

- immobili e terreni edificati, non edificati e inedificabili;
- di aree verdi incolte e di aree pertinenziali degli stabili sia civile che industriale;
- di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto;

situate nell'ambito del "Territorio urbanizzato" (art.1.6 delle nta di PSC vigente e cartografia Tav.1 "Assetto strutturale di progetto"), **di eseguire immediatamente e senza indugio e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della presente Ordinanza:**

1. le potature delle siepi ed il taglio di rami e arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclo-pedonali, con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
2. le potature ed il taglio delle "grandi essenze" arboree che si protendano oltre il limite di proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclo-pedonali, avendo cura di conservare l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi e , ove possibile, provvedere all'immediato sgombero della sede stradale delle periodiche cadute di foglie, frutti e/o ramaglie;
3. a sagomare le siepi situate in curva, negli incroci e lungo i fronti stradali ad un'altezza non superiore a metri 1,00 e a una distanza adeguata a garantire buona visibilità;
4. la rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile per effetto di temperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;
5. la radicale pulitura da vegetazione erbacea infestante dei terreni;
6. la rimozione sui terreni di materiale di qualsiasi natura, ammucchiato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali, quali ratti cani o gatti randagi o altro;
7. la recinzione dei terreni al fine di impedire uso improprio.
8. alla pulizia ed espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione privati in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
9. al mantenimento delle sponde dei fossi laterali alle strade in modo da impedire franamento di terreno;
10. all'espurgo dei fossati nei tratti sottostanti i ponticelli;

Tali operazioni dovranno essere eseguite sistematicamente e ciclicamente, soprattutto nei mesi estivi, anche al fine di scongiurare il pericolo di incendi e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi.

ORDINA

altresì di provvedere in tutto il Territorio Comunale:

- allo sfalcio ed alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità;
- al taglio delle siepi e delle fronde degli alberi che non consentono il passaggio pedonale e ciclabile;
- alla pulizia ed espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione privati in modo da garantire il libero deflusso delle acque;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- al mantenimento delle sponde dei fossi laterali alle strade in modo da impedire franamento di terreno;
- all'espurgo dei fossati nei tratti sottostanti i ponticelli;
- alla rimozione dei rami delle piante che si protendono verso il ciglio delle strade;
- a sagomare le siepi situate in curva, negli incroci e lungo i fronti stradali ad un'altezza non superiore a metri 1,00 e a una distanza adeguata a garantire buona visibilità.

Tali operazioni dovranno essere eseguite sistematicamente e ciclicamente, soprattutto nei mesi estivi, anche al fine di scongiurare il pericolo di incendi e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi.

DISPONE

che le piantumazioni di nuovi alberi ad alto fusto nei terreni laterali alle strade comunali osservino una distanza non inferiore a 3,00 mt dal confine stradale, fatte salve in ogni caso le maggiori distanze previste per specifiche fattispecie dalla vigente normativa.

VIETA IN ASSOLUTO

di provvedere alla pulizia di qualsivoglia terreno, area o fossato mediante l'incendio della vegetazione ivi esistente.

DISPONE che:

- i contravventori alla presente ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative del vigente Codice della Strada o da altre disposizioni di legge;
- qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, l'inadempiente rimborserà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute dall'amministrazione Comunale;
- a seguito della presente ordinanza si intendono revocate le precedenti relative alla medesima materia;
- la presente ordinanza sia valida dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale;
- la presente ordinanza rimarrà vigente fino a nuove disposizioni da parte del Sindaco;
- la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 smi;

AVVERTE

che salva diversa disposizione di legge, per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, adottata dal Sindaco sulla base di specifiche disposizioni di legge e di Regolamento, **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €uro 25,00 (euro venticinque,00) ad un massimo di €uro 500,00 (euro cinquecento,00) e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, dei ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive.** L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite. Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n.689/1981 smi I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione della presente ordinanza spettano al Comune e il loro uso verrà destinato principalmente ad interventi sul



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Verde Pubblico Comunale e ripristino ambientale.

DISPONE l'invio del presente atto:

- alla Prefettura di Reggio Emilia;
- alla stazione dei Carabinieri di Casalgrande;
- ai Vigili del Fuoco di Reggio Emilia;
- al Comando di Polizia Municipale locale;
- al Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale, Agro-alimentare dei Carabinieri di Reggio Emilia;
- alle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie G.G.E.V della Provincia di Reggio Emilia;
- al "Servizio Ambiente" e "Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio" del Comune di Casalgrande;

Sono incaricati per la verifica del rispetto delle presenti disposizioni le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie G.G.E.V di Reggio Emilia e il Comando di Polizia Municipale locale e, salvo quanto stabilito dalla Legge n.689/1981 smi in materia di accertamento di violazioni.

COMUNICA che:

- ai sensi dell'art.3-5 della Legge n.241/1990 smi il Responsabile del Procedimento è il Geol. Andrea Chierici del Servizio Ambiente – Settore "Pianificazione Territoriale";
- avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R entro 60 (sessanta) giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, termini entrambi dalla pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio comunale.

Lì, 17/10/2019

IL SINDACO
DAVIDDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)